

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ABATE

Seduta del 29/01/2026

FATTO

La società cliente nel ricorso espone quanto segue:

- è titolare di conto corrente presso l'intermediario;
- in data 17/02/2025 il legale rappresentante della società ha attivato presso la filiale di riferimento la procedura di bene emissione dell'assegno circolare non trasferibile n. *8-09, di importo pari a € 78.000,00, emesso in pari data quale prezzo corrispettivo della vendita della autovettura marca Mercedes, targata *4EY, di proprietà della stessa;
- in data 18/02/2025, ore 09:31, il legale rappresentante della società è stato contattato dal funzionario della filiale D*S*, che gli ha comunicato di avere eseguito la procedura di bene

emissione presso la banca emittente e gli ha fornito rassicurazioni circa l'autenticità dell'assegno;

- in data 18/02/2025 il legale rappresentante della società si è recato in filiale per versare l'assegno a mani, tramite funzionario addetto allo sportello, ricevendo anche in tale occasione rassicurazioni sulla genuinità del titolo;
- ha quindi stipulato l'atto di trasferimento a favore dell'acquirente ed eseguito la consegna dell'autovettura a favore dello stesso;
- in data 20/02/2025 ha visualizzato tramite home banking lo storno dell'accredito, in quanto risultava falso, e ha sporto denuncia, successivamente integrata in data 14/04/2025;
- in data 03/05/2025 ha inoltrato reclamo, riscontrato dall'intermediario con un diniego;
- l'intermediario in data 18/02/2025 ha prestato a proprio favore la bene emissione dell'assegno;
- l'intermediario non ha riscontrato diverse irregolarità presenti sull'assegno e riconoscibili *ictu oculi* e in particolare:
 - (i) codici ABI e CAB non allineati con la stampa <<ITALIA (IT)>>;
 - (ii) numero dell'assegno <<*8-09>> addossato alla dicitura <<CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO>>;
 - (iii) dicitura <<DECINE DI MIGLIAIA DI EURO>> al posto della dicitura corretta <<DECINE DI MIGLIAIA>>;
 - (iv) dicitura <<CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO>> al posto di <<CENTINAIA DI MIGLIAIA>>;
 - (v) presenza della linea in calce allo spazio destinato all'indicazione del beneficiario e dell'importo in lettere;
 - (vi) dicitura <<GIRATE>> anziché <<GIRATA>> e presenza della dicitura <<NON TRASFERIBILE>>;
 - (vii) apposizione di "visto" in calce alla dicitura <<NON TRASFERIBILE>>;
 - (viii) scritta <<RE>> accanto al numero dell'assegno <<*8-09>>;
 - (ix) la clausola di non trasferibilità sul fronte dell'assegno non è allineata alla data di esigibilità;

- l'intermediario ha confermato al legale rappresentate della società ricorrente la regolarità dell'assegno circolare, senza adottare tutte le misure antifrode, quali la lettura del QR code, e generando un legittimo affidamento in ordine alla genuinità dello stesso;
- il grave inadempimento dell'intermediario si pone in rapporto di causalità con il danno perché senza la comunicazione di genuinità dell'assegno sia telefonicamente che in sede di negoziazione dell'assegno a mano allo sportello, non avrebbe proceduto alla stipula dell'atto di compravendita.
- La società cliente chiede la restituzione dell'importo di € 78.000 oltre ad interessi e il maggior danno determinato come in atti.

L'intermediario nelle controdeduzioni, riportato il fatto, espone quanto segue:

- in occasione del versamento dell'assegno, l'operatore di sportello ha evidenziato al cliente che la certezza della validità dell'assegno si sarebbe avuta solo una volta che il titolo fosse stato posto all'incasso e ha consigliato di concludere la transazione mediante bonifico bancario istantaneo, in modo da evitare rischi legati alle possibili truffe in materia di assegni contraffatti;
- il "bene emissione" è un servizio, non disciplinato nel contratto di conto, che costituisce una prassi priva di qualsiasi attendibilità;
- nel foglio informativo è specificato che gli assegni sono negoziati salvo buon fine;
- la ricorrente, ignorando le cautele suggerite dalla banca, ha assunto delle scelte consapevoli circa la tipologia di strumento di pagamento da accettare quale corrispettivo della vendita della propria autovettura, assumendosi le conseguenti responsabilità;
- la ricorrente ha allegato una comunicazione e-mail da cui risulta unicamente l'invio dell'immagine dell'assegno al suo gestore della filiale e lo screenshot di una telefonata con quest'ultimo intercorsa ma non ha fornito alcun elemento a supporto delle verifiche effettuate dalla banca sulla genuinità dell'assegno;
- con riferimento alla compravendita, la ricorrente si è limitata a produrre l'atto unilaterale di vendita, documento di per sé inidoneo a dimostrare l'effettiva vendita dell'autovettura e la sua consegna all'acquirente;
- con riferimento alle contestazioni della ricorrente in merito alle irregolarità presenti sull'assegno, osserva che tutte le asserite anomalie in realtà non sussistono.

L'Intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Il cliente nelle repliche contesta quanto *ex adverso* rappresentato e in particolare che il funzionario addetto allo sportello avrebbe consigliato di concludere la transazione mediante bonifico e allega:

- certificato cronologico rilasciato in data 05/12/2025 che attesta ha venduto e consegnato al terzo truffatore l'autovettura Mercedes GLE targata *4EY tanto è vero che la stessa risulta attualmente intestata proprio a quest'ultimo;
- l'intermediario, richiamando le proprie controdeduzioni e riportandosi alle conclusioni già rassegnate, nelle controrepliche espone quanto segue:
- non trova alcun riscontro la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui la banca avrebbe contattato il legale rappresentante comunicandogli l'avvenuta "bene emissione" del titolo; in ogni caso, eventuali interlocuzioni telefoniche non possono essere qualificate come attestazioni vincolanti, tanto più in assenza di qualsivoglia riscontro documentale;
- emerge con evidenza la condotta gravemente colposa della società ricorrente, la quale ha accettato quale corrispettivo della vendita un assegno circolare consegnatole da un acquirente del tutto sconosciuto, senza adottare alcuna cautela o verifica in ordine alla sua identità e affidabilità; tale circostanza assume ulteriore gravità in quanto l'operazione riguardava un importo particolarmente elevato, pari a € 78.000,00;
- la circostanza relativa alla vendita e alla consegna dell'autovettura al terzo non è idonea a fondare alcuna responsabilità in capo alla banca; al contrario, essa conferma che la società ricorrente ha scelto di perfezionare l'atto di vendita prima dell'esito definitivo dell'incasso.

IN DIRITTO

La società cliente lamenta la condotta dell'intermediario che avrebbe negoziato un assegno circolare contraffatto emesso da altro intermediario, senza verificare opportunamente l'autenticità del titolo e garantendone il bene emissione, nonostante l'assegno si sia successivamente rivelato falso. Chiede, di conseguenza, il risarcimento del danno pari al valore facciale dell'assegno (€ 78.000,00), oltre interessi, rivalutazione e maggior danno ex art. 1224 c.c. La società cliente produce copia della denuncia per il reato di truffa, presentata al Comando dei Carabinieri in data 20/02/2025, oltre a

integrazione del 14/04/2025. Dall'esame della documentazione in atti appare che il corrispettivo pagato dalla stessa ricorrente per l'auto in sede di acquisto risulterebbe significativamente inferiore alla cifra pagata successivamente per la vendita della stessa auto. In particolare, il veicolo non solo non avrebbe perso valore nel tempo ma avrebbe avuto un incremento di valore a distanza di circa un anno di oltre euro 43.000,00, pur non trattandosi di un'auto d'epoca. La società cliente non ha allegato il documento di identità del presunto truffatore, né le interlocuzioni intrattenute con lo stesso, né tantomeno l'annuncio di vendita del veicolo asseritamente pubblicato sul sito internet.

La società cliente produce il titolo contestandone le seguenti irregolarità: (i) codici ABI e CAB non allineati con la stampa; (ii) numero dell'assegno addossato alla dicitura "centinaia di migliaia di euro"; (iii) dicitura "decine di migliaia di euro" al posto della dicitura corretta "decine di migliaia"; (iv) dicitura "centinaia di migliaia di euro" al posto di "centinaia di migliaia"; (v) presenza della linea in calce allo spazio destinato all'indicazione del beneficiario e dell'importo in lettere; (vi) dicitura "girate" anziché "girata" e presenza della dicitura "non trasferibile"; (vii) apposizione di "visto" in calce alla dicitura "non trasferibile"; (viii) scritta <<RE>> accanto al numero dell'assegno <<*8-09>>; (ix) la clausola di non trasferibilità sul fronte dell'assegno non è allineata alla data di esigibilità.

Da una ricerca effettuata negli elenchi presenti sul sito di Banca d'Italia non sembrerebbe esserci corrispondenza tra il codice CAB e l'indirizzo della filiale dell'intermediario emittente. Inoltre - come si può verificare mediante una ricerca sugli albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia - la denominazione della BCC indicata alla firma dell'assegno è di mera fantasia, né l'indirizzo risulta corrispondere a quello di altra BCC locale.

È agli atti la e-mail della ricorrente al proprio gestore della filiale, il giorno prima del versamento, recante immagine dell'assegno (ricevuta dall'acquirente tramite servizio di messaggistica istantanea) come pure il registro chiamate con chiamata in uscita al proprio gestore in data 18/02/2025 ore 09:22 (durata 3 minuti) e chiamata in entrata dallo stesso alle ore 09:31 (durata 3 minuti), chiamata con cui la banca avrebbe confermato la validità dell'assegno. L'intermediario si difende negando che vi sia prova del rilascio del "bene fondi" e negando di essere tenuto contrattualmente a svolgere tale verifica.

Si segnala che in un caso in cui il Collegio di Milano (decisione n. 5809/2023) è stato chiamato a esaminare un titolo contraffatto, l'incongruenza rappresentata dalla circostanza che la filiale non esistesse è stata ritenuta idonea a fondare un giudizio di rilevanza *ictu oculi* dell'anomalia del titolo.

Con riguardo alla richiesta di verifica del bene emissione da parte del portatore di un assegno circolare, secondo l'orientamento dell'Arbitro, la banca può legittimamente decidere di negare la propria assistenza al cliente, senza incorrere in responsabilità, purché il diniego avvenga in modo trasparente e conforme ai principi della correttezza, ovvero fornire tale assistenza senza incorrere in responsabilità, purché dichiarare contestualmente al cliente, in modo espresso e inequivoco, che non intende assumerla in alcun modo, non potendo fornire assicurazioni di sorta sul buon fine della operazione.

Orbene, nel caso di specie non vi è stato un diniego esplicito a svolgere il "bene fondi" sull'assegno come pure non vi è dubbio che vi fossero elementi di anomalia dell'assegno che l'intermediario, usando la diligenza tecnica, avrebbe potuto rilevare. Quanto alla domanda di rimborso del maggior danno ex art. 1224 c.c., la società ricorrente non allega alcuna prova a dimostrazione di ciò. Sulla base degli elementi in atti il Collegio ritiene di riconoscere un concorso di responsabilità al 50% quantificando, in via equitativa, un valore ipotetico di partenza del bene in euro 44.000, valore che assorbe anche la richiesta di interessi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di € 22.000,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE